



COMUNE DI PIANCOGNO

Cap. 25050 - Brescia

Codice Ente: 10392

N. **17** del Registro Delibere

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **20.30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il **23/03/2012** si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**,

Seduta **pubblica**, di **prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<input checked="" type="checkbox"/> GHIROLDI Francesco	<input checked="" type="checkbox"/> MOSCARDI Ferruccio
<input checked="" type="checkbox"/> TOMASI Elio	<input type="checkbox"/> TOMASONI Benvenuta
<input checked="" type="checkbox"/> ANTONINI Silverio	<input checked="" type="checkbox"/> BRUNA Virginia
<input checked="" type="checkbox"/> SCHIAVI Gian Paolo	<input type="checkbox"/> SORLINI Giuseppe
<input checked="" type="checkbox"/> ZEZIOLA Oretta	<input type="checkbox"/> RONDINI Gabriele
<input checked="" type="checkbox"/> GHEZA Stefano	<input checked="" type="checkbox"/> CRESCI Andrea
<input checked="" type="checkbox"/> PEDRETTI Giacomino	

Totale Presenti 10

Totale Assenti 3

Assiste il Segretario comunale sig. **FAZIO dr.ssa Maria G.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **GHIROLDI Francesco** nella sua qualita' di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Inviata al Comitato Regionale di Controllo sezione Provinciale di Brescia.

Elenco n. _____

In data _____

Prot. N. _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento posto al punto n. 3 dell'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al Bilancio, Sig. Schiavi Gian Paolo per relazionare in merito;

RELAZIONA, quindi, l'Assessore al Bilancio Sig. Schiavi Gian Paolo, il quale dichiara quanto segue: "Per quanto riguarda l'Imposta Municipale Propria (o Unica) istituita con D.lgs del 14 marzo 2011 n. 23, artt. 8 e 9, che sostituisce la precedente Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), le aliquote adottate sono state in aumento sia per l'abitazione principale (0,5% rispetto allo 0,4% di base) che per tutti gli altri immobili (tranne i fabbricati rurali ad uso strumentale diminuita dallo 0,2% allo 0,1%) ovvero dallo 0,76% allo 0,81%. La detrazione per abitazione principale è stata mantenuta quella prevista dal D.Lgs ovvero € 200, e per gli anni 2012 - 2013 la detrazione ulteriore di € 50 per ogni figlio minore di 26 anni residente nell'abitazione stessa. Non sono state fatte esenzioni per casi particolari anche perché non è possibile se non su basi stimate l'introito effettivo e oltre a ciò la spada di Damocle di previsioni molto differenti da parte del Ministero delle Finanze pende sulle teste di tutte le Amministrazioni Comunali. Solo dopo giugno, o meglio a luglio si saprà quanto lo Stato deve conguagliare in termini di trasferimenti sulla base dell'IMU incassata da ogni Comune. C'è anche da sottolineare che la quota allo Stato, anche nel caso di riduzioni a certe categorie catastali rimane allo 0,38% (così come in caso di rialzo) con una perdita perciò solo per il Comune. In bilancio è stato considerato un'incasso previsionale di Euro 535.000,00 ai quali vanno aggiunti altri Euro 80.000,00 per gli accertamenti ICI anni precedenti (effettuati principalmente dalla Società incaricata Fraternita, incarico non rinnovato nel 2012) legati a volumetrie residue e alle nuove aree edificabili come da nuovo Piano di Governo del Territorio adottato nel 2011";

INTERVIENE il Consigliere di minoranza, Sig. Cresci Andrea che dichiara quanto segue: "Chiedo alla luce della grande incertezza che c'è nella normativa relativa all'IMU di rinviare l'approvazione del regolamento delle aliquote IMU che stasera l'Amministrazione ha proposto, anche perché mi risulta che detta approvazione può essere fatta entro il 30.06.2012";

INTERVIENE il Consigliere di minoranza, Sig.ra Bruna Virginia, la quale dichiara quanto segue: "Condivido la richiesta di rinvio fatta dal consigliere Cresci, infatti il "Sole 24 Ore" riporta la possibilità di approvare il regolamento e le aliquote IMU addirittura anche dopo il bilancio il cui termine di scadenza è stato fissato al 30.06.2012.";

Il Sindaco-Presidente risponde ai Consiglieri di minoranza e dichiara quanto segue: "La richiesta dei consiglieri di minoranza non risulta accettabile, questa maggioranza ha deciso di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2012 stasera, in questa seduta consiliare, è la conseguenza necessaria per poter approvare il bilancio, infatti bisogna aver prima approvato il regolamento dell'IMU e aver stabilito le aliquote IMU che permettono la corretta iscrizione dell'entrata nel bilancio di previsione dichiarata dall'Assessore al bilancio, Schiavi Gian Paolo, nella sua relazione dalla quale risulta essere di Euro 535.000,00";

DOPO di ché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Ass.re al bilancio Sig. Schiavi Gian Paolo, così come sopra riportata;

UDITI gli interventi in premessa citati, così come sopra riportati;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”;

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”;*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

PRESO ATTO che il regolamento de quo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi

aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) aliquota di base 0,76 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

riduzione fino allo 0,1 per cento

4) i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative*

recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATE le delibere di Giunta Comunale n. 29 del 24 febbraio 2012, resa immediatamente eseguibile con la quale si provvede ad individuare e nominare il Funzionario Responsabile I.M.U. a cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo e la n. 31 del 24 febbraio 2012 "Approvazione schema regolamento comunale per l'I.M.U. e aliquote da applicare";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Costante Galli;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Alessandro Fabbrini, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Bruna Virginia e Cresci Andrea), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le ragioni meglio indicate in premessa, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata I.M.U., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI DETERMINARE, con decorrenza dall' 01/01/2012, le seguenti aliquote per l' applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U.:

- **aliquota di base: 0,81 per cento**
- **aliquota abitazione principale: 0,5 per cento**
- **aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 per cento**

3) DI DARE ATTO che le detrazioni sono quelle risultanti dall'art. 11 del Regolamento;

4) DI STABILIRE che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

5) DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e

venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

7) DI DARE ATTO dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco - Presidente;

Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

CON voti espressi per alzata di mano favorevoli n.8, contrari n. 2 (Bruna Virginia e Cresci Andrea), contrari nessuno;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
GHIROLDI Francesco



IL SEGRETARIO
FAZIO dr.ssa Maria G.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente il giorno - 6 APR. 2012 e per
quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

E' stata pubblicata dal - 6 APR. 2012 al 21 APR. 2012.

Piancogno li - 6 APR. 2012

Il Segretario Comunale



[] Divenuta esecutiva ai sensi del comma 3° art. 134 del T.U. - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

[] Divenuta esecutiva ai sensi del comma 1° art. 134 del T.U. - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Piancogno li _____

Il Segretario Comunale